

Causa n. 1762/14

SEZIONE FALLIMENTI - VI CIVILE
IL TRIBUNALE DI TORINO
VI SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanna Dominici

Presidente

dott. Cecilia Marino

Giudice

dott. Marinfrancesca Abenavoli

Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso da
SIMEST spa
nei confronti di
Fallimento A [redacted] srl in liquidazione

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

IL CASO.it



Per parte resistente:

"Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'opposizione di Simest spa, in quanto inammissibile e/o infondata e, per l'effetto, confermare il decreto del Giudice Delegato del 18 dicembre 2013 che ha reso esecutivo lo Stato Passivo del Fallimento. Con vittoria di spese e compensi tutti, oltre accessori di legge".

PREMESSO

La ricorrente, in forza di contratto del 23.11.2011 ha concesso alla società poi fallita un finanziamento a tasso agevolato di € 323.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) del DL n. 112/08 convertito nella L. 133/08 e della delibera CIPE n. 112/09, in qualità di gestore del Fondo pubblico 394/81. Il finanziamento è stato regolarmente erogato, a fronte dell'impegno dell'impresa di mantenere o superare il livello dell'indice di copertura delle proprie immobilizzazioni calcolato in base al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2010 e che risultava pari a 1,20. La Simest ha dedotto di non aver ricevuto il rimborso neppure della prima rata di preammortamento, scaduta il 30.06.2012 e di aver, quindi, diffidato l'impresa a pagare il relativo importo. ricevendo, quale risposta, una comunicazione con la quale l'A [redacted] srl la informava di versare in gravi condizioni economiche e chiedeva alla Simest di attendere i tempi necessari per la soluzione dei problemi, senza specificare alcuna data di scadenza e, quindi, in data 31.07.2012 la debitrice è stata posta in liquidazione volontaria. La Simest si è, pertanto, avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista in contratto (art. 14 comma 2 punti 2 e 4) ed ha intimato la risoluzione del contratto di finanziamento.

In data 16.07.2013 il Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento della società debitrice e la Simest ha chiesto l'ammissione del credito vantato in via privilegiata. Il giudice delegato ha ammesso il credito della ricorrente in chirografo ritenendo che il privilegio generale ex art. 9, comma V, del D. Lgs 123/98 invocato dall'istante non sussista nelle ipotesi di mancanza del provvedimento di revoca dell'atto amministrativo "a monte" per i motivi tipizzati di cui all'art. 9 commi 1 e 3 D. Lgs. 123/98 ed ha, poi, ritenuto che la Simest non abbia dimostrato che la risoluzione sia avvenuta realmente per motivi diversi da un mero inadempimento civilistico.

La ricorrente, evidenziando che A [redacted] srl solo sei mesi dopo l'erogazione del finanziamento si è posta in liquidazione volontaria e, poco dopo (il 10.09.2012), ha presentato domanda di concordato preventivo (inserendo il credito di Simest in privilegio), ha dedotto l'assimilabilità della risoluzione intimata dalla Simest all'ipotesi di revoca dell'intervento disciplinata dall'art. 9 del D. Lgs. 123/98, posto che il presupposto richiesto dalla normativa per la concessione del finanziamento era costituito da un contesto di crescita aziendale e che la circostanza che la beneficiaria, immediatamente dopo l'erogazione del finanziamento, sia stata posta in liquidazione volontaria e abbia presentato domanda di concordato preventivo, sono circostanze comprovanti, a parere della ricorrente, che la situazione finanziaria dell'A [redacted] non fosse quella rappresentata alla Simest. Secondo la prospettazione di tale parte, potendosi ritenere sussistenti i presupposti per la revoca del finanziamento per difetto



delle condizioni di ammissibilità dell'intervento, la risoluzione intervenuta, indipendentemente dal nome iuris, era da intendersi quale atto di revoca.

La Simest, infine, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 11930/2010) che ha ammesso l'interpretazione estensiva delle norme che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti, soprattutto avuto riguardo alla causa del credito che rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. Pertanto nel caso di specie, secondo la prospettazione della ricorrente, essendo le somme erogate appartenenti ad un Fondo pubblico e destinate a finalità di pubblica utilità, le stesse rientrerebbero tra gli interventi cui fu riferimento il D.Lgs 123/98 con la conseguenza che al credito vantato sulle stesse da Simest avrebbe dovuto essere riconosciuta natura privilegiata.

Si è costituito il Fallimento chiedendo il rigetto dell'avversaria opposizione in quanto inammissibile e/o infondata. Il Fallimento ha dedotto che il finanziamento in questione non è stato erogato ai sensi del D.Lgs. 123/98, come richiesto dal comma 5 dell'art. 9 del citato decreto affinché sia riconosciuto il privilegio, non essendo il predetto decreto mai menzionato negli atti e nei contratti di Simest; che, peraltro, il credito restitutorio, non derivando da una revoca del finanziamento non rientra tra quelli di cui al comma 4 dell'art. 9 D. Lgs. 123/98, posto che l'atto di Simest è una mera risoluzione stragiudiziale e privatistica del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc e non può configurarsi come revoca pubblicistica rilevante ai sensi dell'art. 9 decr. cit. e, pertanto, non è assistito dal relativo privilegio, da ciò derivando anche la non debenza degli interessi maturati successivamente alla data di dichiarazione di fallimento.

All'udienza del 19.03.2014 il giudice, su richiesta di parte ricorrente, ha concesso alla stessa termine fino al 30.04.2014 per il deposito di memorie ed ulteriore termine a parte opposto fino al 15.05.2014 per repliche, riservando, all'esito, di riferire al Collegio.

Ritiene il Collegio che la decisione del giudice delegato ed i rilievi di parte resistente siano condivisibili.

Ed, infatti, appare assorbente ed idonea ad escludere la richiesta di ammissione del credito di Simest in via privilegiata la circostanza che il finanziamento non risulta essere stato erogato ai sensi del decreto legislativo 123/98, disposizione che non risulta mai citata nel contratto di finanziamento (doc. 8 di parte ricorrente) né nella precedente Delibera del Comitato agevolazioni (cfr. doc. 7 di parte ricorrente) e neppure negli atti di diffida e risoluzione inviati da Simest (cfr. doc. 10 e 12 di parte ricorrente), circostanza pure stigmatizzata dalla Suprema Corte nella sent. n. 3335/12. Nel caso di specie, inoltre, non possono condividersi le argomentazioni della ricorrente in merito all'equiparabilità della risoluzione del contratto per inadempimento alla revoca del finanziamento, atto richiesto ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 D. Lgs. 123/98 (e del conseguente riconoscimento del privilegio per le restituzioni). Infatti dall'atto di risoluzione e diffida (cfr. documento 12 prodotto da parte ricorrente) emerge chiaramente come la Simest si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa in ragione della diminuzione delle garanzie fornite da A. [redacted] srl (che si è posta in liquidazione volontaria) e del mancato pagamento delle rate di preammortamento, mentre nessun cenno viene fatto ad un atto di revoca deliberato dal Comitato, che pure



appare idoneo, sempre ai sensi dell'art. 14 del contratto, a consentire l'applicazione della clausola risolutiva espressa.

Du ultimo, non pare che nell'ipotesi in esame si possa riconoscere il richiesto privilegio in virtù di un'interpretazione estensiva della norma, posto che il comma 5 dell'art. 9 D.Lgs. 123/98 ha individuato, quale presupposto della natura privilegiata del credito per le restituzioni sia che i finanziamenti siano stati erogati "ai sensi del presente decreto legislativo" sia che il diritto alla restituzione sorga in conseguenza della revoca di cui al comma 4 della norma citata, e, pertanto, tale formulazione impone la verifica di specifici requisiti che il credito fatto valere non possiede, con la conseguenza che né un'interpretazione estensiva né l'analogia, possono soccorrere nel caso di specie in virtù della specialità della norma richiamata. Va, peraltro, rilevato il d.l. n. 112 del 2008 ai sensi del quale è stato erogato il finanziamento in oggetto non contiene una disposizione che attribuisca un privilegio ai crediti per restituzione delle agevolazioni in esso previsti.

L'opposizione allo stato passivo del Fallimento A [redacted] srl in liquidazione proposta da Simest spa va rigettata e va confermato il provvedimento del giudice delegato di ammissione del credito di Simest in via chirografaria, con conseguente esclusione degli interessi maturati successivamente alla data di dichiarazione di fallimento.

Le spese legali del presente giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

contrariis reiectis,

rigetta l'opposizione allo Stato Passivo del Fallimento A [redacted] srl in liquidazione proposta da Simest spa,

pone a carico del ricorrente le spese legali del presente procedimento che liquida in euro 1.500,00 (di cui € 1.000,00 per fase di studio ed € 500,00 per fase introduttiva) oltre Iva e cpa.

Torino, 26 giugno 2014

IL PRESIDENTE



CASIMIRTE SINDACIARIO
Marta Jose D. DEBATTRO

TRIBUNALE DI TORINO
depositato oggi 2 LUG. 2014

CASIMIRTE SINDACIARIO
Marta Jose D. DEBATTRO

7

